

**TEST DIVERSIFICAZIONE RETAIL: ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 123(1) DEL CRR3**

giugno 2026

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<u>3</u>
<i>1. LE PRINCIPALI NOVITA' SEGNALETICHE</i>	<u>4</u>
<i>2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL TEST DI DIVERSIFICAZIONE</i>	<u>7</u>

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2024/1623, pubblicato il 19 giugno 2024, ha modificato il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento (c.d. "CRR").

Con riferimento alle esposizioni retail, l'Articolo 123(1) del CRR, come modificato dal CRR3, ha attribuito all'EBA il mandato di definire metodi proporzionati per la verifica della diversificazione del portafoglio retail.

Tali metodi sono finalizzati a individuare le condizioni in presenza delle quali un'esposizione può essere considerata parte di un numero sufficientemente ampio di esposizioni analoghe e, conseguentemente, beneficiare del trattamento prudenziale preferenziale previsto dalla normativa.

In attuazione di tale mandato il 13 febbraio 2026 l'EBA ha pubblicato il Final Report (**EBA/GL/2026/02**) contenente le "**Linee guida sui metodi proporzionali di diversificazione delle esposizioni retail ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013**", con le quali viene introdotto un test quantitativo di diversificazione finalizzato alla verifica del requisito di granularità del portafoglio retail. Il superamento di tale test costituisce una condizione necessaria per l'applicazione del trattamento prudenziale preferenziale previsto per le esposizioni retail.

Le novità introdotte mirano a garantire un approccio armonizzato a livello UE basato su metriche oggettive, assicurando che i rischi associati alle esposizioni retail siano sostanzialmente ridotti grazie alla diversificazione del portafoglio.

Le disposizioni introdotte dalle Linee Guida trovano applicazione a partire dalla data di riferimento del **30 giugno 2026**. Il Gruppo PUMA ha adeguato le procedure elaborative e segnaletiche per consentire la

corretta individuazione del perimetro retail ammissibile e l'esecuzione dei test di diversificazione previsti dalla normativa.

1. LE PRINCIPALI NOVITA' SEGNALETICHE

Le Linee Guida hanno introdotto uno specifico **test di diversificazione**, finalizzato alla verifica del requisito di granularità previsto dall'articolo 123, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Il test si basa sulla verifica di **due soglie quantitative** di concentrazione, applicate alle esposizioni aggregate verso singole controparti o Gruppi di Clienti Connessi (GCC), volte a valutare il grado di diversificazione del portafoglio retail ammissibile ai fini del trattamento prudenziale preferenziale.

Tale verifica deve essere effettuata con **frequenza trimestrale**, sia a livello individuale che consolidato (ovvero al livello in cui vengono calcolati i requisiti minimi di fondi propri), utilizzando come valore di riferimento per ciascuna esposizione inclusa nel perimetro l'**EAD (Exposure at Default)** definito a livello di linea di credito (*facility level*).

L'adozione dell'EAD risponde all'esigenza di riflettere accuratamente il valore dell'esposizione potenziale al momento del default, includendo anche gli impegni fuori bilancio, in piena coerenza con gli standard internazionali di Basilea.

Ai fini del test, il perimetro retail ammissibile è costituito dalle esposizioni che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 123, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del CRR, al netto delle esposizioni in default e delle ulteriori fattispecie escluse ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 2. Nel perimetro sono inoltre ricomprese le esposizioni garantite da immobili

che, non beneficiando del trattamento prudenziale immobiliare, risultano ponderate secondo la ponderazione della controparte.

La verifica della diversificazione si basa su **due step**.

In primo luogo, per ciascuna esposizione verso una singola controparte o un Gruppo di Clienti Connessi viene verificato il superamento della **soglia individuale dello 0,2%** del portafoglio retail ammissibile. Le esposizioni che non eccedono tale limite sono considerate automaticamente granulari, mentre quelle che lo superano sono identificate come "**grandi esposizioni retail**".

Successivamente, viene verificato che la somma delle grandi esposizioni retail **non superi il 10%** del valore complessivo del portafoglio retail ammissibile. Qualora tale condizione sia rispettata, il requisito di diversificazione si considera soddisfatto e tutte le esposizioni del portafoglio possono continuare a beneficiare del trattamento prudenziale previsto per la classe retail.

Qualora, invece, la soglia aggregata del 10% risulti superata, l'ente è tenuto a individuare una o più grandi esposizioni retail da escludere dal trattamento prudenziale preferenziale fino al ripristino della condizione di diversificazione. Le esposizioni così individuate sono assoggettate alla ponderazione prevista dall'articolo 123, paragrafo 4, del CRR (**ovvero assegnate al portafoglio corporate nel caso di esposizioni verso PMI**).

Le Linee Guida **non hanno previsto criteri vincolanti per l'individuazione delle esposizioni da escludere**, riconoscendo agli intermediari un adeguato margine di discrezionalità nella definizione della

strategia più coerente **con la struttura del proprio portafoglio e con gli obiettivi di ottimizzazione patrimoniale.**

L'ente può pertanto decidere quale esposizione rimuovere dal perimetro al fine di ricondurre l'intero aggregato entro il limite di diversificazione del 10%.

Tale impostazione attribuisce agli enti un adeguato grado di flessibilità nella gestione del portafoglio retail, consentendo di modulare le scelte di perimetrazione in **funzione della struttura delle esposizioni, della propensione al rischio e delle implicazioni in termini di assorbimento patrimoniale**, nel rispetto dei requisiti di diversificazione previsti dalla normativa.

Inoltre, in presenza di operazioni di cartolarizzazione, le Linee Guida chiariscono che la verifica della diversificazione non avviene sull'intero portafoglio globale, ma deve essere scomposta in tre perimetri specifici per i quali il test va eseguito separatamente:

- I. **Attività retail non cartolarizzate:** Questo perimetro comprende le esposizioni valutate secondo le regole del Metodo Standardizzato (Capo 2 del CRR). È fondamentale notare che rientrano in questa categoria anche quelle esposizioni che, pur facendo parte di un portafoglio oggetto di cartolarizzazione, non hanno beneficiato di un trasferimento significativo del rischio (Significant Risk Transfer) e rimangono quindi soggette alle regole di ponderazione ordinaria.
- II. **Ruolo Originator con SRT:** Quando la banca agisce come cedente, le linee guida richiedono una visione d'insieme del rischio. Il test di granularità deve essere effettuato su un aggregato combinato che somma le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione — trattate come se non fossero state cedute ai sensi dell'Art. 255(6) del CRR — a tutte le restanti posizioni retail detenute in bilancio non cartolarizzate. Questo assicura

che la diversificazione sia verificata sull'intero set di debitori per i quali l'originator possiede le informazioni anagrafiche complete.

- III. **Ruolo Investor:** Per gli istituti che partecipano all'operazione in qualità di investitori, l'analisi della diversificazione deve essere **circoscritta e autonoma**. La verifica viene condotta **esclusivamente a livello del portafoglio cartolarizzato**, prendendo in considerazione soltanto le caratteristiche delle esposizioni sottostanti la specifica operazione di investimento¹.

2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL TEST DI DIVERSIFICAZIONE

Al fine di recepire i nuovi requisiti di diversificazione delle esposizioni retail introdotti dalle Linee Guida, il Gruppo PUMA ha adeguato le logiche elaborative della procedura segnaletica attraverso i seguenti interventi:

- **Modifica della Funzione F19_2_1:** il test di diversificazione è stato implementato mediante l'introduzione di uno specifico Punto C, dedicato all'esecuzione delle verifiche previste dalle nuove linee guida in materia di granularità delle esposizioni retail;
- **Introduzione nella TCOR038 di un nuovo campo DEROGA_CALC_RET_INVESTOR** finalizzato alla gestione della deroga prevista dalle Linee Guida per il test di diversificazione applicabile alle esposizioni derivanti da operazioni di

¹ Per limitare l'onere operativo, nelle posizioni da investitore la condizione di diversificazione si considera automaticamente soddisfatta qualora le informazioni granulari sui debitori sottostanti non siano disponibili nei template di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.

cartolarizzazione nelle quali l'intermediario opera in qualità di investitore. Il campo prevede il seguente dominio:

- **0** = deroga non applicata; il test di diversificazione viene eseguito dall'ente tramite la corretta alimentazione delle FTO 1519;
 - **1** = deroga applicata; il test di diversificazione non viene eseguito.
- **Revisione dei valori del campo 05996/05999 relativi alle esposizioni garantite da immobili:** per consentire la corretta identificazione, ai fini del test di diversificazione previsto dall'articolo 123 del CRR paragrafo 1 punto c), della quota delle esposizioni IPRE (disciplinate dagli articoli 124 paragrafo 2, punto (a)(ii), punti da (1) a (4), 125, paragrafo 2, e 126, paragrafo 2 del CRR) da ponderare per la controparte, è stato necessario eliminare i valori 8320, 8330 e 8420 e introdurre nuovi valori.

In particolare:

- I. il valore **8320** è stato sostituito dai nuovi valori **8510** e **8520**, che consentono di distinguere le esposizioni IPRE di cui all'articolo 124, paragrafo 2, punto (a)(ii), punti da (1) a (4), del CRR, rispettivamente in:
 - esposizioni che beneficiano del trattamento prudenziale immobiliare (8510);
 - esposizioni soggette alla ponderazione della controparte (8520);
- II. analogamente, i valori **8330** e **8420** sono stati sostituiti rispettivamente dai valori **8610/8620** e **8710/8720**, al fine di consentire la medesima distinzione per le fattispecie

disciplinate dagli articoli 125, paragrafo 2, e 126, paragrafo 2, del CRR.

L'intervento consente di individuare correttamente le esposizioni garantite da beni immobili che, non beneficiando del trattamento prudenziale immobiliare, devono essere incluse nel perimetro del test di diversificazione delle esposizioni retail previsto dall'articolo 123 del CRR.

La revisione su tali campi ha comportato inoltre la necessità di adeguare anche la relativa funzione F05_2_6_1 della CRM e tutte le routine che testavano tali valori.